



## COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 70 della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Adempimenti previsti dall'articolo 11-bis del D.Lgs. 118/2011 ai fini della predisposizione del bilancio consolidato e costituzione del gruppo amministrazione pubblica per gli esercizi 2023-2024.**

L'anno duemilaventitré, il giorno ventuno del mese dicembre alle ore 16:05, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
Girardi Renato	Sindaco	Presente
Oliari Claudio	ViceSindaco	Assente
Molinari Vania	Assessore	Assente
Sartori Roberto	Assessore	Presente
Trentini Dario	Assessore	Presente
Zendri Luca	Assessore	Presente

Assiste il Segretario generale dottoressa *Lorena Giovanelli*.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor *Renato Girardi*, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che:

- L'art. 11 bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, disciplina il bilancio consolidato che deve essere redatto dagli enti locali con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;
- Ai sensi del punto 3 del principio del bilancio consolidato, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
  - o gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
  - o gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato
- Nell'applicazione del principio citato, al fine di individuare gli organismi da ricomprendere nei due elenchi, occorre tener conto del fatto che ai Comuni trentini la disciplina in materia di Armonizzazione contabile si applica con il posticipo di un anno, come confermato dalla circolare del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 27/11/2017

Dato atto che per quanto concerne l'elenco del "Gruppo Amministrazione Pubblica" ne fanno parte:

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile
  - o gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
    - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
    - esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
    - ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
    - esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni

- o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.”
- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
  - le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.
  - le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
    - ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
    - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2016 – 2018 per gli enti trentini, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
  - le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2020, con riferimento all'esercizio 2019 (applicazione ritardo di un anno nell'applicazione per gli Enti della Provincia

Autonoma di Trento) la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Dato atto che per quanto concerne il perimetro del bilancio consolidato, gli enti, le aziende e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) possono non essere inseriti in tale perimetro nei casi di:

- Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti, in riferimento al 2020, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
  - o Totale dell'attivo;
  - o Patrimonio netto;
  - o Totale dei ricavi caratteristici
- Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Rilevato che:

- La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate;
- Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2019, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Dato atto che a partire dal consolidamento dei bilanci 2018 (e per la Provincia Autonoma di Trento il 2019) sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipate dalla capogruppo, le società inhouse e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Dato atto il principio contabile 4/4 precisa che il consolidato va "predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce" e pertanto vanno ricomprese nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento le rispettive partecipazioni pubbliche al 31.12 dell'anno di riferimento.

Rilevato, pertanto, che bisogna procedere all'aggiornamento dell'elenco del Gruppo Amministrazione Pubblica e definire l'elenco con il perimetro per il bilancio consolidato per gli anni 2023 e 2024, sulla base dell'attuale situazione aggiornata.

Visto l'esito della ricognizione, come definito nella seguente tabella:

<b>Organismi e Enti Strumentali</b>
Nessuno

Società	% part.	Società controllata	Società partecipata a totale partecipazione pubblica (in house) con affidamenti diretti	Società partecipata a totale partecip. pubblica affidataria di servizi pubblici locali	Società partecipata con quota di voti esercitabili in assemblea pari o superiore al 20%	Da inserire nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" (Elenco A)	
						2023	2024
Alto Garda Servizi spa	0,0269	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Consorzio dei Comuni Soc. coop.	0,51	NO	SI	NO	NO	SI	SI
Trentino Digitale SpA	0,0254	NO	SI	NO	NO	SI	SI
Trentino Riscossioni Spa	0,0525	NO	SI	NO	NO	SI	SI
Consorzio Elettrico di Storo Soc. Coop.	0,145	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Primiero Energia Spa	0,495	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Garda Dolomiti S.p.a.	3,33	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.	1,002	NO	SI	NO	NO	SI	SI

Vista la ricognizione sopra riportata risulta che vanno inserite nel GAP:

- Consorzio dei Comuni soc. coop, Trentino Digitale Spa, Trentino Riscossioni Spa, Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.A. in quanto società a totale partecipazione pubblica (in house) titolari di affidamento diretto di servizi o attività da parte del Comune.

Rilevato che:

- L'art. 8 del Decreto Legge 20/06/2017, n. 91 stabilisce che: "L'art. 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applica ai Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco, nonché alle loro Unioni;
- Non si ritiene di inserire nel GAP gli enti e le associazioni alle quali il Comune aderisce in qualità di socio ordinario attraverso il versamento della quota associativa annuale. Su tali enti ed associazioni non viene esercitata nessuna

forma di controllo, non esercita influenza dominante non ha poteri di nominare o rimuovere componenti degli organi decisionali e non ha obblighi di ripiano dei disavanzi;

- Per analogo motivo non si ritiene infine di inserire nel GAP la Fondazione Museo Storico del Trentino al quale il Comune di Ledro aderisce quale socio partecipante/sostenitore

Dato atto che sulla base della tabella sopra riportata, l'elenco inerente il Gruppo Amministrazione Pubblica per gli anni 2023 e 2024 è formato dai seguenti organismi (Elenco A).

<b>Gruppo Amministrazione Pubblica (ELENCO A)</b>	
<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>
Consorzio dei Comuni Soc. coop.	Consorzio dei Comuni Soc. coop.
Trentino Digitale Spa	Trentino Digitale Spa
Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni Spa
Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.	Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.

Dato atto che per quanto concerne l'individuazione delle società ricomprese nel Gruppo amministrazione pubblica vadano inserite nel perimetro del bilancio consolidato (Elenco B) occorre fare riferimento all'eventuale rilevanza o meno come previsto dal citato principio concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

Rilevato che, tra le società indicate nel GAP, sono da ritenersi rilevanti ai fini del perimetro per il bilancio consolidato Consorzio dei Comuni soc. coop., Trentino Digitale Spa, Trentino Riscossioni Spa, Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.A. in quanto società a totale partecipazione pubblica (in house) titolari di affidamento diretto dei servizi o attività da parte del Comune.

Dato atto pertanto che l'elenco del bilancio consolidato per gli anni 2023 e 2024 è formato dai seguenti organismi (Elenco B)

<b>Perimetro per il bilancio consolidato (ELENCO B)</b>	
<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>
Consorzio dei Comuni Soc. coop.	Consorzio dei Comuni Soc. coop.
Trentino Digitale Spa	Trentino Digitale Spa
Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni Spa
Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.	Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ex articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visti:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011);

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n.2, con particolare riferimento all'art. l'articolo 49, comma 5;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 10 della Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 22;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)";

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

ad unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese,

**DELIBERA**

1. Di approvare per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti elenchi relativi al bilancio consolidato:

- a. Gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP) per gli esercizi 2023 e 2024 (Elenco A)

<b>Gruppo Amministrazione Pubblica (ELENCO A)</b>	
<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>
Consorzio dei Comuni Soc. coop.	Consorzio dei Comuni Soc. coop.
Trentino Digitale Spa	Trentino Digitale Spa
Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni Spa
Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.	Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.

- b. gli enti, le aziende e le società, componenti del Gruppo amministrazione pubblica, da ricomprendersi nel bilancio consolidato per gli esercizi 2023 e 2024 (Elenco B)

<b>Perimetro per il bilancio consolidato (ELENCO B)</b>	
<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>
Consorzio dei Comuni Soc. coop.	Consorzio dei Comuni Soc. coop.
Trentino Digitale Spa	Trentino Digitale Spa
Trentino Riscossioni Spa	Trentino Riscossioni Spa
Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.	Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.

2. di comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'Elenco B) del paragrafo precedente, che saranno compresi nel bilancio consolidato del Comune e trasmettere contestualmente loro copia del presente provvedimento;

3. di trasmettere sempre agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'Elenco B), nei termini e modalità previsti dal principio concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato
4. Di dare atto che gli elenchi A) "Gruppo Pubblica Amministrazione" e B) "Bilancio Consolidato" sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL SINDACO  
*Renato Girardi*  
*documento firmato digitalmente*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*dottorssa Lorena Giovanelli*  
*documento firmato digitalmente*

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*

---

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- certificazione pubblicazione.